

TRIBUNALE DI PERUGIA
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI
R.G.E. 61/2025

Giudice dell'esecuzione: *Dott.ssa Giulia Busti*

Creditore procedente: *Omissis*.

Debitori eseguiti: *Omissis e Omissis*

Professionista delegato: *Avv. Maria Cristina Volpi*

Gestore della vendita telematica: *Gruppo Edicom Spa, già Edicom Finance srl*

Custode: *Istituto Vendite Giudiziarie Perugia* Tel 075/5913525–e-mail: visite@ivgumbria.com

AVVISO DI VENDITA

La sottoscritta Avv. Maria Cristina Volpi, nella sua qualità di Professionista Delegato al compimento delle operazioni di vendita ai sensi dell'art. 591-bis c.p.c., tale nominata giusta ordinanza del 24.03.26 a firma del Giudice delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Perugia Dott.ssa Giulia Busti e comunicata in data 25.03.26

AVVISA

che il giorno **14 OTTOBRE 2026 h 11:00** presso il proprio studio in Città di Castello (PG) 06012, C.so Vittorio Emanuele n.25, tramite il portale del gestore della vendita telematica www.doauction.it si terrà la

VENDITA SENZA INCANTO

ai sensi degli artt. 571 ss c.p.c. del lotto di cui meglio infra, al prezzo base ivi indicato; la vendita avverrà con le modalità telematiche richieste dall'art. 569 c.p.c. e dall'art. 161-ter disp. att. c.p.c. e che l'eventuale gara tra offerenti avverrà secondo le modalità della vendita asincrona ex art. 24 D.M. n. 32 del 26.02.2015

LOTTO UNICO

DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE

Diritto posto in vendita: Piena proprietà - quota 1/1 (un primo)

di cui per la quota di ½ in comunione in capo a Omissis(c.f.Omissis) e per la quota di ½ in comunione in capo a Omissis(c.f. Omissis)

Descrizione: porzione di fabbricato di civile abitazione costituito da trilocale posto al piano primo e un garage al piano seminterrato, ubicato in Perugia, Loc Ponte Rio Strada San Marino, omissis, facente parte di un piccolo complesso immobiliare a destinazione residenziale costituito da quattro edifici di 2 piani f.t. oltre al piano seminterrato. L'abitazione si compone di quattro vani costituiti da ingresso corridoio che disimpegna due camere matrimoniali, una

cucina con piccolo balcone e bagno con finestra per complessivi calpestabile mq. 44 ca; il garage al piano seminterrato è di mq. 16

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:

Gli immobili costituenti il Lotto sono censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Perugia come segue:

-Foglio 216 particella 205 sub 22, Cat. A/2 Cl.4 cons. 4,0 vani R.C. €258,23

-Foglio 216 particella 205 sub 16, Cat. C/6 Cl.4 consistenza 16 mq, piano T, R.C.€ 20,66
nella vendita sono compresi i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni come per legge

CONFINI:

abitazione: vano scale, Omissis e Omissis o dante causa, affacci sulla corte comune e come meglio in fatto ;*garage:* Omissis (garage sub 15), Omissis (garage sub 17), corsia di manovra, salvi più esatti confini e come meglio in fatto

STATO DI CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE: pessimo e da revisionare tutta l'impiantistica. Impianto di riscaldamento non funzionante.

STATO DI OCCUPAZIONE DEGLI IMMOBILI: gli immobili sono occupati dagli esecutati e dalla figlia maggiorenne, come emerge dall'Elaborato Peritale del 5 febbraio 2026, a firma dell'esperto Dott. Prof. Agr. Maurizio Merlino e dalla relazione di accesso del Custode del 18.2.2026 agli atti della procedura

VINCOLI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE: nessuno

REGOLARITA' URBANISTICA /EDILIZIA: regolare

Per l'edificio comprendente l'abitazione è stata rilasciata:

Concessione Edilizia n.1488 del 26/7/1978 "per costruzione edificio "

Concessione Edilizia n.252 del 10/2/1983 "volturazione"

Concessione Edilizia n.1669 del 13/10/1984 "per completamento edificio"

Concessione Edilizia n.842 del 9/5/1985 "per realizzazione centrale termica"

Abitabilità: n.334/289 prot. 41202 del 18/9/1985.

CONFORMITA' CATASTALE: regolare

CONFORMITA' EDILIZIA: regolare

SPESE CONDOMINIALI: sussistenti; presenza di oneri condominiali non pagati negli ultimi due anni

Si rimanda a tal proposito alla Relazione di Stima, agli atti della procedura, a firma dell'esperto del 5 febbraio 2026 dell'esperto Dott. Prof. Agr. Maurizio Merlino **che deve essere consultata dall'offerente** e alla quale si fa espressamente ed integralmente rinvio sia per una più ampia

e dettagliata descrizione e identificazione dei beni immobili posti in vendita sia per ciò che concerne la provenienza, la situazione urbanistica edilizia, sia per l'esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni, consultabile unitamente all'ordinanza di vendita ed all'avviso di vendita, sui siti internet: <https://pvp.giustizia.it/pvp> <https://astalegale.net> e sul sito del gestore della vendite telematica www.doauction.it

VALORE DI STIMA DEL LOTTO: € 29.000,00 (euro ventinovemila/00)

PREZZO BASE D'ASTA: € 29.000,00 (euro ventinovemila/00)

Offerta minima: € 21.750,00 (euro ventunomila settecentocinquanta/00)

Rilanci minimi: € 500,00 (euro cinquecento/00)

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL' OFFERTA

- 1) Alla vendita può partecipare chiunque eccetto l'esecutato;
- 2) Le offerte di acquisto andranno depositate con le modalità ed i contenuti tutti previsti dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del Decreto Ministro della Giustizia n. 32 del 26.02.2015 che qui si intendono interamente richiamate e trascritte nonché in conformità alle istruzioni contenute nel Manuale Utente reperibile sul sito del Portale delle vendite pubbliche <http://pvp.giustizia.it/pvp/>;
- 3) L'offerta deve essere redatta utilizzando il modulo web "Offerta Telematica" del Ministero della Giustizia a cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita, presente sul portale del gestore della vendita telematica (www.doauction.it) ovvero all'interno del Portale Ministeriale <http://venditepubbliche.giustizia.it>
- 4) L'offerta a pena di inammissibilità dovrà essere sottoscritta digitalmente -ovverosia utilizzando un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori accreditati - e trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 12 comma 5 del D.M. n. 32/2015;
- 5) Le offerte di acquisto criptate devono essere inviate dal presentatore dell'offerta **entro le ore 12:00 del giorno antecedente la celebrazione dell'asta,** mediante invio all'indirizzo PEC del Ministero offertapvp.dgsia@giustiziacert.it utilizzando esclusivamente il modulo Offerta Telematica scaricabile dal portale ministeriale <http://venditepubbliche.giustizia.it>;
- 6) Ai sensi dell'art. 571 c.p.c. si precisa che l'offerta telematica può essere presentata -personalmente dall'offerente (o da uno degli offerenti o dal legale rappresentante della società offerente)

- o mediante un procuratore legale speciale o generale, munito di procura conferita con atto notarile (da allegare all'offerta), il quale potrà altresì presentare offerte per persona da nominare ai sensi dell'art. 579 ultimo comma c.p.c. e 583 c.p.c.;

7) L'offerta dovrà contenere anche ad integrazione di quanto stabilito dal Decreto:

a) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile, il regime patrimoniale ed il recapito telefonico del soggetto a cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta);

Se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge; Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del Giudice Tutelare. Se l'offerente è interdetto o inabilitato, l'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, previa autorizzazione del Giudice Tutelare allegata in copia autentica. Se l'offerente agisce quale legale rappresentante di società o quale rappresentante di altro soggetto (persona giuridica) dovrà essere allegato certificato del registro delle imprese da cui risultino i poteri ovvero la procura o l'atto di nomina che giustifichino i poteri. Per le società dovrà essere indicata la ragione sociale, la sede e la Partita Iva e dovrà essere prodotto certificato camerale attestante i poteri del legale rappresentante o la delibera di conformità dei poteri;

b) I dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta;

c) L'indicazione del prezzo offerto, che può essere inferiore al prezzo base purché nei limiti di un quarto;

d) il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari, delle spese per l'attività del professionista che il D.M. 227/2015 pone a carico dell'aggiudicatario che dovrà avvenire nel termine di giorni 120 dalla data di aggiudicazione, salvo il minor termine indicato dall'offerente stesso;

e) L'espressa dichiarazione di avere preso visione della relazione di stima. Qualora manchi la dichiarazione di presa visione della perizia, la validità dell'offerta non è pregiudicata. La pubblicazione della perizia sul portale e sui siti internet comporta la presunzione di conoscenza da parte degli offerenti. In ogni caso, la partecipazione all'esperimento di vendita equivale a intervenuta piena conoscenza della perizia e dei suoi allegati;

f) L'indicazione dell'eventuale spettanza di agevolazioni fiscali;

g) L'offerente dovrà altresì eleggere domicilio o dichiarare la residenza nella circoscrizione del Tribunale di Perugia. In mancanza le comunicazioni saranno fatte presso la Cancelleria del citato Tribunale di Perugia.

8) alla offerta dovranno essere allegati:

- copia del documento di identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente;
- copia del documento di identità e copia del codice fiscale del coniuge qualora l'offerente sia coniugato in regime di comunione dei beni;
- se il soggetto offerente è minorenne, copia del documento di identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione;
- se il soggetto offerente è un interdetto, un inabilitato o un amministrato di sostegno, copia del documento di identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché copia del provvedimento di nomina del sottoscrittore e dell'autorizzazione del Giudice Tutelare;
- se il soggetto offerente è una società o persona giuridica, copia della visura camerale aggiornata e copia del documento da cui risultino i poteri ovvero la procura o l'atto di nomina che giustificano i poteri;
- copia della documentazione attestante il versamento della cauzione, ossia copia della contabile di avvenuto pagamento ove sia chiaramente leggibile il codice CRO del bonifico;
- se l'offerta è formulata da più persone, quanto prescritto dall'art. 12 D.M. 32/2015.

9) **La cauzione** andrà versata esclusivamente con bonifico sul conto corrente intestato al Gestore della vendita Telematica:

intestato a: GRUPPO EDICOM SPA

Presso: BANCA SELLA

IBAN: IT90E0326804607052737800862

Causale: Tribunale di Perugia RGE 61/2025 lotto unico - cauzione asta del 14.10.2026

La cauzione, a pena di inefficacia dell'offerta, dovrà risultare accreditata sul conto già al momento del deposito dell'offerta e dovrà essere di importo pari almeno al 10% del prezzo offerto. La copia della contabile del versamento deve essere allegata nella busta telematica contenente l'offerta.

In caso di mancata aggiudicazione la restituzione della cauzione avverrà una volta terminate le operazioni di vendita al netto degli oneri bancari.

10) Salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c. l'offerta presentata nella vendita senza incanto è **irrevocabile**; si potrà procedere all'aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non si colleghi al portale il giorno fissato per la vendita.

11) La presentazione dell'offerta telematica comporta il pagamento dell'imposta di bollo pari a € 16,00 con le modalità e condizioni indicate in calce al modulo di compilazione dell'offerta.

ESAME E DELIBERAZIONI SULLE OFFERTE

12) Il professionista delegato, referente della procedura, ricevute dal gestore della vendita telematica le offerte di vendita depositate le esaminerà nel giorno e a partire dall'ora indicata nel presente avviso di vendita , alla presenza eventuale delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti e ne prenderà atto ove ritenute valide ed efficaci. Non verranno prese in considerazione offerte pervenute oltre il termine di presentazione sopra indicato.

13) Il professionista delegato provvederà a dichiarare inefficaci o inammissibili le offerte non conformi a quanto disposto nell'ordinanza o comunque nel presente avviso di vendita.

14) il professionista delegato, solo dopo aver verificato la regolarità delle offerte ed averle ammesse , darà inizio alle operazioni di vendita; gli offerenti partecipano telematicamente attraverso la connessione al portale del gestore della vendita (www.doauction.it) al quale sono stati invitati a connettersi almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni mediante messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'offerta, con estratto dell'invio inviato loro via SMS;

15) Modalità:

In caso di offerta unica:

Qualora in uno qualsiasi degli esperimenti di vendita sia stata proposta un'unica offerta pari o superiore al prezzo base, essa è senz'altro accolta.

Nel corso del primo esperimento di vendita se l'unica offerta sia inferiore (nei limiti di un quarto) al prezzo base, si opera come segue:

- qualora specifiche e straordinarie circostanze (ad esempio modifiche urbanistiche che incidano in modo rilevante sul valore del bene) consentano di ritenere che, in tal caso, ricorra una seria possibilità di aggiudicare l'immobile a prezzo superiore, il professionista delegato può segnalare al G.E. di valutare se ripetere l'asta allo stesso prezzo base della precedente;
- qualora non sussistano tali specifiche circostanze ed un creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, necessariamente al prezzo almeno pari a quello base, il bene è assegnato al creditore;
- qualora non sussistano tali specifiche circostanze e nessun creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, il bene è aggiudicato all'unico offerente.

Nel corso degli esperimenti di vendita successivi al primo se l'unica offerta sia inferiore nei limiti di un quarto al prezzo base si opera come segue:

- qualora un creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, necessariamente al prezzo almeno pari a quello base, il bene è assegnato al creditore;
- qualora nessun creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, il bene è aggiudicato all'unico offerente.

In caso di pluralità di offerte

Qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procederà a gara con modalità asincrona, **che avrà durata di 48 (quarantotto) ore** a partire dal suo inizio con proroga automatica alla stessa ora del giorno successivo non festivo qualora il suo termine venisse a cadere di sabato o in giorni festivi.

-Durante il periodo di gara, ogni partecipante potrà effettuare offerte in aumento, cioè rilanci, nel rispetto dell'importo minimo stabilito nel presente avviso a pena di inefficacia; I rilanci minimi per ciascun lotto non potranno essere inferiori a:

€ 250,00 per immobili con prezzo di base d'asta fino ad € 15.000,00;

€ 500,00 per immobili con prezzo base d'asta da € 15.000,01 ad € 30.000,00;

€ 1.000,00 per immobili con prezzo di base d'asta da € 30.000,01 ad € 60.000,00;

€ 1.800,00 per immobili con prezzo di base d'asta da € 60.000,01 ad € 120.000,00;

€ 3.500,00 per immobili con prezzo base d'asta da € 120.000,01 ad € 240.000,00;

€ 5.000,00 per immobili con prezzo di base d'asta da € 240.000,01 ad € 500.000,00;

€ 10.000,00 per immobili con prezzo base d'asta da € 500.000,01 ad € 1.000.000;

€ 15.000,00 per immobili con prezzo di base d'asta superiore ad € 1.000.000,001;

-Qualora vengano effettuate offerte in aumento negli **ultimi 10 (dieci) minuti** della gara la stessa sarà **prorogata automaticamente di ulteriori 10(dieci) minuti** in modo da permettere agli altri partecipanti di effettuare ulteriori rilanci e così di seguito sino alla mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo di prolungamento;

- La deliberazione finale sulle offerte all'esito della gara avrà luogo il giorno successivo al suo termine, prorogata se cadente di sabato o festivi al primo giorno non festivo;

- Il bene verrà definitivamente aggiudicato dal Professionista Delegato referente della procedura, facendosi così luogo alla vendita, secondo le disposizioni riportate di seguito:

- quando all'esito della gara tra gli offerenti, ovvero, nel caso di mancata adesione alla gara, all'esito della comparazione delle offerte depositate, l'offerta più alta ovvero la più vantaggiosa risulti pari al prezzo base, il bene è senz'altro aggiudicato.

Se l'offerta più alta o più vantaggiosa sia inferiore al prezzo base:

- qualora un creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, necessariamente al prezzo almeno pari a quello base, il bene è assegnato al creditore;

- qualora nessun creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, il bene è aggiudicato al miglior offerente.

PRESCRIZIONI ULTERIORI

16) In caso di aggiudicazione a seguito di gara tra gli offerenti ex art .573 cpc, il termine per il deposito del saldo prezzo e delle spese sarà comunque quello di 120 giorni dalla data di aggiudicazione, ovvero quello minore indicato nell'offerta dall'aggiudicatario.

17) Non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara.
in considerazione

18) Nell'ipotesi in cui il procuratore legale, cioè avvocato, abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al Delegato nei 3 (tre)giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, consegnando (anche tramite PEC) al Delegato originale della procura speciale notarile, ovvero copia autentica della procura generale, rilasciate in data non successiva alla vendita stessa.

19) Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al delegato, nei 5 (cinque) giorni dal provvedimento di assegnazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale e i documenti comprovanti gli eventuali necessari poteri ed autorizzazioni. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore.

20) Qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, egli dovrà indicare nella propria domanda di partecipazione l'istituto di credito mutuante; entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo le somme dovranno essere erogate direttamente dall'istituto di credito mutuante mediante bonifico sul conto della procedura. Conformemente a quanto previsto dall'art. 585 comma tre c.p.c. nel decreto di trasferimento il Giudice dell'esecuzione inserirà la seguente dizione "rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di da parte di a fronte del contratto di mutuo a rogito del Rep.n. e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall'art. 585 c.p.c., è fatto divieto al Conservatore dei Registri Immobiliari presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle entrate di trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'allegata nota". In caso di revoca dell'aggiudicazione le somme erogate saranno restituite direttamente all'istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura.

21) In caso di vendita o di assegnazione di bene gravato da ipoteca, l'aggiudicatario o l'assegnatario, con l'autorizzazione del Giudice dell'Esecuzione, può concordare con il creditore ipotecario l'assunzione del debito con le garanzie ad esso inerenti, liberando il debitore. In tale caso nel decreto di trasferimento verrà menzionata l'assunzione del debito.

SPESE

22) L'aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri tributari e delle spese conseguenti all'acquisto del bene nonché dei compensi posti a suo carico spettanti a norma del decreto ministeriale n.227 del 15.10.2015 al delegato incaricato della registrazione, trascrizione e voltura del decreto di trasferimento e, a titolo anticipazione rimborsabile in prededuzione in sede di riparto, degli importi necessari per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli; L'importo complessivo di tali oneri accessori, e da versare unitamente al saldo prezzo e le modalità di versamento saranno comunicate dal Delegato successivamente all'aggiudicazione, entro 20 (venti giorni) dall'aggiudicazione; il Delegato comunicherà all'aggiudicatario, entro il medesimo termine ,
che egli, nel termine fissato per il versamento del prezzo, dovrà rendere la dichiarazione di cui all'ultimo comma dell'art 585cpc, pena la decadenza dell'aggiudicatario medesimo ai sensi del novellato primo comma dell'art 587cpc

Le dette somme dovranno essere versate nel termine previsto per il saldo del prezzo.

Il Delegato, unitamente al deposito della minuta del decreto di trasferimento, depositerà apposita certificazione relativa all'esatto e tempestivo versamento da parte dell'aggiudicatario delle spese e degli oneri accessori. Le somme a qualunque titolo versate dall'aggiudicatario saranno preventivamente imputate al pagamento degli oneri accessori e delle spese e, quindi, al pagamento del saldo del prezzo.

SALDO PREZZO

23) Salvo quanto disposto al punto successivo, l'importo del prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione) e delle spese, dovrà essere versato, **entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di aggiudicazione ovvero entro il minor termine indicato nell'offerta**, mediante bonifico sul conto della procedura, i cui estremi, ed in particolare l'IBAN, saranno comunicati all'aggiudicatario dal professionista delegato.

Nel termine fissato per il versamento del prezzo, l'aggiudicatario , con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza della responsabilità, civile e penale, prevista per le dichiarazioni false o mendaci, fornisce al Giudice dell'esecuzione o al professionista Delegato le informazioni prescritte dall'art. 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a

scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione).

24) Ove l'immobile si gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905 n. 646, richiamato da D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'art. 38 del Decreto Legislativo 10 settembre 1993 n. 385, il delegato, non appena ricevuto il saldo prezzo, provvederà:

- a verificare se l'istanza ex art. 41 TUB sia stata tempestivamente formulata entro l'udienza 569 c.p.c.;

- a verificare se il creditore fondiario abbia depositato nota di precisazione del proprio credito nel termine di 20 giorni dall'aggiudicazione;

- a versare all'Istituto mutuante, la parte del prezzo corrispondente al credito in via ipotecaria dell'Istituto per capitale, interessi, accessori e spese anticipate per la procedura;

- al creditore fondiario non potrà comunque essere corrisposto l'intero saldo-prezzo, posto che una quota del 20% dello stesso, o la differente maggior quota determinata dal professionista delegato, dovrà essere comunque trattenuta dalla procedura esecutiva a titolo di copertura delle spese privilegiate ex art. 2770 c.c., diverse da quelle sostenute direttamente dal creditore fondiario, e delle presumibili spese di procedura ancora da sostenere, nonché per il caso di Fallimento e/o liquidazione giudiziale del debitore esecutato a copertura delle prededuzioni già maturate in sede fallimentare, e previa verifica dell'ammontare del credito ipotecario ammesso al passivo, per conoscere i quali dovrà essere contattato il Curatore.

25) In caso di **mancato versamento** di quanto complessivamente dovuto (sia a titolo di saldo del prezzo, sia a titolo di oneri accessori) **entro il termine indicato nell'offerta**, il Giudice dell'Esecuzione (cui dovranno essere rimessi gli atti a cura del delegato) dichiarerà la **decadenza dall'aggiudicazione** ai sensi dell'art. 587 c.p.c., **con incameramento della cauzione**; analogo rimessione degli atti dovrà avvenire nel caso in cui, entro il medesimo termine, l'aggiudicatario non provvedere a rendere la dichiarazione prevista dall'art. 585 comma quattro c.p.c.;

26) In caso di aggiudicazione a seguito di gara tra gli offerenti ex art. 573 c.p.c., il termine per il deposito del saldo del prezzo e delle spese sarà comunque quello di 120 giorni dalla data di aggiudicazione, ovvero quello minore indicato nell'offerta dall'aggiudicatario.

ULTERIORI PRECISAZIONI

27) Per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico-edilizia, l'aggiudicatario potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art. 40 della l. 28 febbraio 1985, n. 47 come integrato e modificato dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, purché

presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica del decreto di trasferimento.

28) La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive;

29) la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.

30) in caso di prelazione artistica, ai sensi del D. Lgs n. 42 del 22.01.2004 e s.m.i., il bene in questione è soggetto ai vincoli di cui alla L. 1089/1939 in forza di notifica del Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismodatata Pertanto, al Ministero dei Beni Culturali spetta il diritto di prelazione previsto dall'art. 60 del D.Lgs 42/2004 che potrà esercitare entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della denuncia di cui all'art. 59 del citato decreto che verrà effettuata dal professionista delegato alla vendita, per conto dell'aggiudicatario, entro 30 giorni a partire dalla sottoscrizione del decreto di trasferimento. In pendenza del precisato termine, l'eventuale decreto di trasferimento risulterà inefficace. Nel caso in cui il Ministero o gli altri Enti aventi diritto esercitino il diritto di prelazione, l'eventuale aggiudicatario verrà estromesso dal trasferimento e avrà diritto a ottenere il rimborso dell'intero prezzo pagato (non anche l'imposta di registro). A norma dell'art. 61 co 4 D.Lgs 42/2004 la consegna del bene avverrà al momento in cui sarà decorso il termine legale per l'esercizio della prelazione, senza che lo stesso sia stato esercitato (60 giorni dalla notifica). Gli effetti giuridici dell'eventuale decreto di trasferimento saranno sospesi per l'effetto della condizione sospensiva ex lege imposta dal regime circolatorio degli immobili dichiarati di notevole interesse storico-artistico ed esteso all'intero compendio trasferito. Il decreto di trasferimento, in caso di prelazione artistica, sarà registrato con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa trattandosi di atto sottoposto a condizione sospensiva, mentre le imposte di registro in misura proporzionale, ipotecaria e catastale saranno corrisposte al momento dell'avveramento della condizione medesima a cura e spese dell'aggiudicatario, previa liquidazione dell'imposta da parte dell'Agenzia delle Entrate, cui comunque rivolgersi per la conferma delle correttezza della tassazione indicata.)

31) La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo; conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso

e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.

32) L'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti che saranno cancellate ai sensi dell'art. 586 c.p.c. , compresa l'eventuale sentenza dichiarativa di fallimento e/o di apertura della liquidazione giudiziale, a cura e spese in via definitiva della procedura; con specifico riferimento alla posizione dell'aggiudicatario, si precisa che lo stesso è tenuto al versamento, a titolo di anticipazione rimborsabile in prededuzione in sede di riparto, degli importi necessari per la cancellazione delle predette formalità pregiudizievoli.

33) Se l'immobile è ancora occupato da debitore o da terzi senza titolo la liberazione dell'immobile sarà attuata, se richiesto dall'aggiudicatario, a cura del custode giudiziario, con spese a carico della procedura sino alla approvazione del progetto di distribuzione.

34) Gli oneri fiscali derivanti dalla vendita, compresa l'Iva se dovuta, saranno a carico dell'aggiudicatario. Sarà altresì a carico dell'aggiudicatario la metà del compenso dovuto al Professionista Delegato per la fase relativa al trasferimento del bene immobile che verrà liquidato da G.E. (o, in presenza di giustificati motivi, un compenso determinato in misura diversa) ai sensi dell'art. 2 c. 7 DM 15.10.2015 n. 227.

35) L'elaborato peritale relativo alla stima e alla valutazione dei beni posti in vendita con i relativi allegati, sarà disponibile per la consultazione, unitamente alla ordinanza di delega ed all'avviso di vendita, sul sito internet autorizzato dal Ministero della Giustizia e sui siti delle società incaricate per la pubblicità on line.

36) La partecipazione alle vendite giudiziarie non esonera gli offerenti dal compiere le visure ipotecarie e catastali.

37) Tutte le attività che a norma delle art. 571 e ss cpc devono essere compiute in Cancelleria o davanti al Giudice dell'Esecuzione e/o a cura del Cancelliere o dal Giudice dell'Esecuzione sono eseguite dal Professionista Delegato presso il suo studio in Città di Castello (PG) – C.so V. Emanuele n. 25- tel e fax 075/8522334. Mobile 3485176008

38) Maggiori informazioni, anche relative alle generalità del soggetto passivo della procedura esecutiva, possono essere fornite dal Custode, Istituto Vendite Giudiziarie di Perugia (Tel. 075/5913525 – e-mail: ivg@ivgumbria.com), o dalla cancelleria a chiunque vi abbia interesse.

PUBBLICITA' DELLA VENDITA

Della vendita dovrà essere data pubblica notizia in tempo utile per il rispetto del termine per la presentazione delle offerte sopra indicato mediante:

1) pubblicazione sul portale del Ministero della Giustizia in un'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche" ai sensi dell'art. 490 I comma e 631 – bis c.p.c. nel termine ex art. 569 c.p.c.

2) pubblicità internet (ed altri mezzi eventualmente previsti in convenzione) nello stesso termine indicato per la pubblicità nel portale delle vendite pubbliche, prima del termine per la presentazione delle offerte, avvalendosi del servizio fornito dalla società Astalegale.net in virtù della convenzione sottoscritta l'11.12.2018 con il Tribunale di Perugia, come rinnovata in data 19.12.2023 (Prot. 3823/2023), salvo diverso provvedimento

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si applicano le vigenti norme di legge.

Perugia, 12/06/2026

Il professionista delegato

Avv. Maria Cristina Volpi